

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 aprile 2022 presso la sede della Società si sono incontrate la Direzione aziendale di Techno Sky rappresentata da Cesare Stefano Ranieri, Manuele Marcelli, Gaia Caprino, Fabio Darena e Marco Rella e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del Trasporto Aereo FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL T.A. rappresentate da Valerio Lugliè, Luca Cardia, Alfonso Nasti e Anna Maria Colocci e Alberto Vendittelli congiuntamente all' Esecutivo delle RSU, per la definizione dell'armonizzazione dell'orario di lavoro tra la Società Techno Sky ed Enav.

Premesso che:

- le Parti consapevoli delle sostanziali differenze relative ai servizi erogati dalle Due società del Gruppo hanno deciso di intraprendere un percorso di armonizzazione dell'orario di lavoro senza che vengano alterati gli alti livelli di performance garantiti dalla Techno Sky;
- con l'accordo di passaggio al CCNL T.A. del 26 ottobre 2018, le Parti si davano atto che in relazione all'orario di lavoro si impegnavano a verificarne l'armonizzazione con le regole vigenti in materia per il personale ENAV;
- in data 9 novembre 2021, si sono conclusi i lavori della commissione tecnica sull'orario di lavoro dove le Parti hanno finalizzato un documento di sintesi nel quale sono state analizzate le specificità normative degli istituti applicati, per le stesse categorie professionali, nelle due Società del Gruppo;
- con il Protocollo d' Intesa del 20 dicembre 2021, fermo restando gli istituti strettamente correlati ai servizi erogati dalla Techno Sky, è stato condiviso un percorso di armonizzazione sostenibile dell'orario di lavoro tra la Società Techno Sky ed Enav relativamente alle categorie professionali presenti nelle due società.
- in data 29 marzo, si sono conclusi i lavori della commissione tecnica "ferie" dove le Parti hanno finalizzato un documento di sintesi nel quale vengono definiti i criteri di passaggio, nella fase di transizione, degli istituti Ferie, PAR, RFS e Festività.

si concorda quanto segue:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2025 la Società Techno Sky applicherà ai propri dipendenti appartenenti alle Categorie professionali Amministrativi, Tecnici/Informatici ed Operai, l'orario di lavoro così come definito dalla Parte Specifica Servizi ATM, CAPO IV – Svolgimento del rapporto di lavoro – artt. 21, 22, 23, 24 e 29, del CCNL del settore del Trasporto Aereo Servizi ATM Diretti e Complementari.
2. A partire dalla stessa data verrà applicato l'orario di lavoro in linea con quanto già previsto nel Capo II - Sezione Specifica Impianti Strategici, nei termini e nelle condizioni di seguito riportati.

2.1 - Orario di lavoro in H36

2.1 A) Per il personale non quadro impiegato in H36, l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, pari a 7 ore e 12 minuti giornalieri di prestazione.

Le modalità di resa sono quelle previste nella nuova normativa dell'orario di lavoro che verrà modificata secondo le risultanze del presente accordo.

Allo scopo di ottimizzare l'operatività del servizio, l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti orari giornalieri sopra esposti, la Società potrà, previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o alle rappresentanze sindacali unitarie competenti per territorio, applicare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale non quadro impiegato secondo un'articolazione diversa da quanto sopra previsto.

Il personale impiegato con regime orario H36 (tecnici/informatici, operai), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in regime orario H35, anche temporaneamente.

Qualora la durata dell'impiego in H35 sia superiore a 15 giorni calendariali consecutivi trova applicazione per tutto il periodo di impiego il regime di orario e le connesse condizioni del personale che opera in regime orario H35.

2.2 - Orario di lavoro in H35

2.2 A) Per il personale non quadro (tecnici/informatici, operai) impiegato in H35, l'orario ordinario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, comprensive di tutte le attività connesse allo svolgimento della mansione assegnata, pari a 1825 ore su 365 giorni.

Le modalità di resa sono quelle previste nella nuova normativa dell'orario di lavoro che verrà modificata secondo le risultanze del presente accordo.

Per esigenze di servizio il personale non quadro impiegato in H35 può essere impiegato con regime orario H36, anche temporaneamente.

Qualora la durata dell'impiego in H36 sia superiore a 15 giorni calendariali consecutivi trova applicazione per tutto il periodo di impiego il regime di orario e le connesse condizioni del personale che opera in regime orario H36.

2.2 B) L'orario ordinario, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali, è di 150 ore per 30 giorni. L'orario è comprensivo delle attività di aggiornamento professionale continuo.

Criteria della turnazione

2.2 C) La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro sono effettuati dalla Società – a parità di trattamento fra tutti i dipendenti – nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.

2.2 D) I turni vanno predisposti in via preventiva per un periodo di quattro mesi e comunicati al personale ed alle rappresentanze sindacali unitarie o alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo con un preavviso di almeno quindici giorni calendariali.

Con la pubblicazione dei turni vengono contestualmente individuate le giornate di reperibilità mensili e le ore per attività di addestramento professionale, le ore di formazione tecnica vanno programmate nei giorni liberi dai turni di conduzione e non possono essere inferiori a 25 ore anno pro capite.

Chiusi: 12/12

AG

↓

✗

2

Regi u m r

Alla luce delle risultanze del presente punto, verranno ridefinite le ciclicità di turnazione.

2.3 – Orario di lavoro personale quadro

2.3 A) Il personale quadro osserva un orario di lavoro settimanale medio di 36 ore da rendere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, durante l'orario di apertura degli uffici.

Eventuali minori prestazioni giornaliere rese, ricomprese tra la prestazione giornaliera minima di quattro ore e il normale orario di lavoro giornaliero stabilito, in mancanza di diversa giustificazione saranno compensate con eventuali maggiori prestazioni giornaliere rese oltre il normale orario di lavoro giornaliero entro e non oltre il corso del mese successivo.

In assenza di tali maggiori prestazioni, le ore mensili non rese dovranno essere giustificate e autorizzate ricorrendo alle diverse forme di permessi giustificativi previsti.

Le modalità di resa sono quelle previste nella nuova normativa dell'orario di lavoro che verrà modificata secondo le risultanze del presente accordo.

2.4 - Straordinario personale in H36

Il personale non quadro è tenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato in superamento dell'orario giornaliero ordinario.

Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.

2.5 - Straordinario personale in H35

2.5 A) Il personale non quadro è tenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato in superamento dell'orario ordinario previsto.

2.5 B) Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.

2.5 C) Tenuto conto che, in genere, lo sviluppo ciclico delle turnazioni può non garantire la resa costante dell'orario ordinario d'impiego mensile previsto dell'orario è ammesso un modesto scarto mensile, comunque non eccedente lo spezzone di turno minimo previsto sull'impianto per la categoria di appartenenza.

Pertanto, turnazioni che non esaurissero la resa dell'orario d'impiego mensile previsto, per effetto meramente automatico della ciclicità del turno, non generano alcuna variazione economica nel mese interessato, analogamente a turnazioni che, sempre per effetto meramente automatico delle ciclicità del turno, producessero una resa oraria, comunque non eccedente lo spezzone di turno minimo contrattualmente previsto, maggiore rispetto a quella dell'orario d'impiego operativo mensile previsto.

Man - J R
AW
W

3
AW

A

AW

MR

Luigi

Ferma restando la regolarizzazione su base annuale della resa dell'orario operativo ordinario complessivo, i singoli impianti territoriali provvederanno a contabilizzare mensilmente il montante individuale delle ore operative ordinarie.

Ferma restando la ciclicità dei turni e gli effetti da essa prodotti sopra evidenziati, di norma, ciascuna delle ore operative effettivamente rese oltre la 150^a ora, nei mesi di 30 giorni, oltre la 155^a ora, nei mesi di 31 giorni e oltre la 140^a ora nel mese di febbraio (oltre la 145^a ora se anno bisestile), sono considerate orario straordinario e retribuite con gli importi orari di cui al punto 3.2 B) del presente accordo.

Ferma restando la regolarizzazione su base annuale della resa dell'orario in turno, i singoli impianti territoriali provvederanno a contabilizzare mensilmente il montante individuale delle ore ordinarie da rendere.

Le ore rese in straordinario sono retribuite con gli importi orari di cui all' art. 23, tabella B, della Sez. specifica Impianti strategici.

2.6 – Ferie

2.6 A) Tutto il personale in servizio ha diritto dalla rispettiva data di assunzione e sino al compimento del primo anno di servizio a 23 giornate di ferie.

Successivamente, dopo cinque anni di servizio, si matura un giorno di ferie in più l'anno sino ad un massimo di 32 giornate di ferie secondo la seguente progressione:

Dal 1° al 5° anno compreso	23	giornate di ferie annue
dal giorno successivo e fino al compimento del	6° anno	24
"	7° anno	25
"	8° anno	26
"	9° anno	27
"	10° anno	28
"	11° anno	29
"	12° anno	30
"	13° anno	31
"	14° anno	32

MR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clavelli' D. R. R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature block]

Le ulteriori giornate di ferie vengono assegnate dal giorno successivo rispetto alla data di assunzione, salvo conguaglio in caso di risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro prima del compimento del rispettivo anno.

Per il personale impiegato con regime orario H36 le ferie vengono conteggiate a giornate.

Ogni giornata di ferie, indipendentemente dall'orario di lavoro giornaliero previsto, equivale a 7 (sette) ore e 12 (dodici) minuti.

Per periodi di durata inferiore alla giornata (fruizione oraria) al raggiungimento di 7 (sette) ore e 12 (dodici) minuti viene computata una giornata di ferie.

Per ogni settimana di ferie sono computati cinque giorni.

Per il personale con regime orario H35 le ferie sono conteggiate in ore, ogni giornata di ferie equivale ad otto ore.

2.6 B) Nel periodo dell'anno compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre spetta un periodo di ferie pari ad almeno due settimane.

In assenza di richieste nel restante periodo dell'anno la Società provvederà a programmare, nel periodo ottobre – maggio, ulteriori periodi di ferie.

2.6 C) Nei periodi di ferie, compete la retribuzione fissa lorda di cui al Capo III – Elementi retributivi dell'accordo del 26 ottobre 2018, il trattamento per festività coincidenti e il premio di risultato.

In aggiunta a quanto sopra competono per il personale tecnico/informatico le indennità previste.

2.7 - Permessi

2.7 A) Per la partecipazione a convegni inerenti l'attività professionale, purché siano di interesse aziendale, il personale può richiedere permessi retribuiti per i giorni di durata del convegno e per l'eventuale tempo di viaggio necessario per l'andata ed il ritorno, comunque sino ad un massimo di cinque giorni all'anno.

2.7 B) Il trattamento economico spettante è quello previsto dalla retribuzione lorda fissa mensile di cui al Capo III – Elementi retributivi dell'accordo del 26 ottobre 2018.

3. A partire dalla stessa data di cui al cap. 1, fermo restando quanto previsto dal CAPO III – Elementi retributivi dell'accordo del 26 ottobre 2018, in linea con quanto già previsto dal Capo IV - Sezione Specifica Impianti Strategici verrà applicata la normativa relativa agli elementi retributivi strettamente correlati all'orario di lavoro ossia, indennità di turno, lavoro straordinario, lavoro domenicale e notturno e trattamento di festività con le integrazioni e/o modifiche di seguito riportate.

3.1 - Indennità di turno

3.1 A) Al personale non quadro impiegato in turnazione periodica e/o avvicendata, su sette giorni settimanali, sono attribuiti, in funzione delle turnazioni applicate, i seguenti importi lordi mensili per dodici mensilità:

Regiu

MR

Handwritten notes on the left margin, including a large signature and some illegible scribbles.

AN

Handwritten mark or signature on the left margin.

Handwritten mark or signature on the right margin, possibly containing the number 3.

Handwritten mark or signature on the right margin.

A collection of various handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Regiu' and 'MR'.

3.2 Lavoro Straordinario

3.2 A) Per tutto il personale dipendente non quadro, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al punto successivo, il compenso per lavoro straordinario è pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale, variabile in funzione del giorno e della fascia oraria in cui la prestazione straordinaria è effettivamente resa, riportata alla tabella A di seguito indicata:

Tabella A

La maggiorazione oraria è pari al:

- 10% in giorno lavorativo feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 15% in giorno lavorativo feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 30% in giorno libero feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 35% in giorno libero feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 40% in giorno festivo o di riposo domenicale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 45% in giorno festivo o di riposo domenicale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

3.2 B) Per il personale non quadro impiegato con regime orario H35 il compenso orario per lavoro straordinario per ciascuna ora effettivamente resa è remunerato con un importo pari a 40,00 euro lordi.

3.3 Lavoro domenicale e Notturno

3.3 A) Le ore di lavoro effettuate dal personale turnista nelle giornate di domenica di calendario, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel periodo giugno – settembre di ciascun anno, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 33% della retribuzione oraria ordinaria.

3.3 B) Le ore di lavoro ordinario effettuate dal personale non quadro impiegato con regime orario H36, nella fascia oraria dalle 20,00 alle 08,00, non riconducibili a lavoro straordinario, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 45% della retribuzione oraria ordinaria

3.4 Trattamento Festività

3.4 A) In occasione di un giorno festivo, in assenza di prestazione lavorativa, competono i seguenti trattamenti economici:

- in caso di giorno festivo non coincidente con la domenica per il personale impiegato struttura con regime orario H36 ovvero con il giorno compensativo del riposo settimanale per il personale impiegato con regime orario H35, la retribuzione lorda fissa di cui all'articolo al Capo III – Elementi retributivi dell'accordo del 26 ottobre 2018, oltre le indennità spettanti.
- in caso di giorno festivo coincidente con la domenica per il personale impiegato con regime orario H36 ovvero con il giorno compensativo del riposo settimanale, per il personale impiegato con regime orario H35, oltre alla retribuzione lorda fissa ed alle indennità spettanti di cui al punto precedente, un'ulteriore quota pari alla retribuzione giornaliera.

Regiu

MR

3.6 D) Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo dà luogo ad una trattenuta pari a:

- 1/26 dell'importo mensile dell'indennità di riferimento per ogni giornata e, comunque, l'intero importo se l'assenza copre tutto il mese;
- 1/150 o 1/156 dell'importo mensile per ogni ora (o frazione di ora superiore a trenta minuti cumulata nel mese), rispettivamente per il personale in regime orario H35 (LO) e H36 (ST).

Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:

- ferie e permessi per recupero festività soppresse;
- congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
- infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;
- malattia conseguente ad infortunio certificato dal SSN;
- congedo per maternità/paternità ed allattamento;
- congedo parentale;
- permessi sindacali e assemblea;
- altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, terapie salvavita, controlli prenatali, etc).

4. A partire dalla stessa data, la retribuzione oraria è rispettivamente pari ad 1/150 della retribuzione fissa mensile per il personale con regime orario H35 e ad 1/156 della retribuzione lorda fissa mensile per il personale con regime orario H36.

5. Con riferimento ai Layout operativi delle conduzioni, alla gestione tattica delle ciclicità delle turnazioni, alla reperibilità, ed alle trasferte si conferma la validità delle normative vigenti in Techno Sky.

Qualsiasi variazione che dovesse intervenire nella normativa Enav, riguardo ai punti precedenti ed in contrasto con gli stessi, sarà automaticamente applicata anche al personale di Techno Sky.

Regole di transizione

Viene previsto un periodo di transizione compreso nell'arco temporale che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, seguendo per la base oraria e per i singoli istituti normativi ed economici correlati all'orario di lavoro le regole e le specifiche di seguito riportate.

Durante il periodo di transizione e per i soli fini legati ai termini dell'accordo, la popolazione aziendale viene suddivisa in tre distinti cluster:

cluster 1 – Personale turnista (poi H35) che svolge attualmente servizio con regime orario H24

cluster 2 – personale turnista (poi H35) che svolge attualmente servizio con regime orario H-x (ad es. H8, H12, H16, ..etc.)

Handwritten signatures and notes:
- "9" written above a signature.
- "Ley in MR" written at the bottom center.
- "AV" written on the right side.
- "MR" written at the top left margin.
- "AN" written on the left margin.
- "N" written on the left margin.
- "MR" written at the top left margin.

cluster 3 – personale normalista (poi H36 delle sedi periferiche e sedi cavallari, bona, sistemi e programmi sede 120)

Base oraria H35/H36

Per l'anno 2022 non verrà applicata nessuna variazione rispetto all'orario medio settimanale.

Per il Cluster 3 in servizio presso le sedi Cavallari/Bona e Sistemi e programmi (sede 120) a far data dal 1° luglio 2022 non troverà più applicazione la normativa riferita all'istituto PAR, pertanto l'orario settimanale medio sarà di 38 ore.

Per l'anno 2023 (a far data dal 1° gennaio) verranno applicate le seguenti variazioni:

- 1) Cluster 1 e 2 passaggio a 35 ore medie settimanali.
- 2) Cluster 3 passaggio a 37 ore medie settimanali.

Per l'anno 2024 (a far data dal 1° gennaio) verrà applicata la seguente variazione.

- 1) Cluster 3 passaggio a 36 ore medie settimanali.

Alla luce di quanto sopra esposto verranno aggiornate entro il 15 novembre 2022, le nuove ciclicità di turno e le nuove articolazioni orarie del personale normalista.

Divisore orario della retribuzione.

Per l'anno 2022 non verrà applicata nessuna variazione.

Per l'anno 2023 (a far data dal 1° gennaio) e 2024 (fino al 31 dicembre) passaggio al divisore orario 1/161 dell'importo mensile.

Ferie, PAR, RFS e Festività.

Per gli istituti relativi alle Ferie, PAR, RFS e festività si fa riferimento al documento di sintesi definito dalla Commissione "Ferie" firmato in data 29 marzo 2022, che viene considerato come parte integrante del presente accordo.

In riferimento alle festività infrasettimanali, si conferma a parziale modifica di quanto previsto nel documento di sintesi siglato dalla Commissione tecnica "Ferie", l'eliminazione a far data dal 1° gennaio 2023 ed il completo godimento entro il 31 gennaio 2023.

Banca ore/Permessi a recupero.

Con riferimento agli istituti banca ore e permessi a recupero a partire dal 1° gennaio 2023 viene eliminato l'istituto della Banca ore ed introdotto l'istituto del permesso a recupero così come applicato al personale di Enav. I residui relativi agli anni precedenti dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2022, pertanto non è previsto il pagamento in costanza di rapporto di lavoro.

Buono pasto.

A partire dal 1° gennaio 2024 sarà applicata la normativa che disciplina la maturazione del buono pasto prevista in Enav.

Regiu

M R

Altri: P. P. P.

